

Rag. Andrea Scapuzzi  
Rag. Alessandra Rusciano  
Rag. Alessandro Scapuzzi  
Dott. Alessandro Bufalini  
Dott. Giacomo Patania  
Dott. Stefano Tamberi

Gentile cliente

## OGGETTO: Modello 730/2023 (redditi 2022)

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Il modello 730 è una dichiarazione **semplificata e vantaggiosa** in quanto il contribuente:

- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.

Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) **anche se nel 2023 non hanno più un sostituto d'imposta.**

Il modello 730 può essere utilizzato anche per la presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto, che abbia percepito redditi che possono essere dichiarati con il modello in esame.

## Termini di presentazione

I termini di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate, al CAF o al professionista abilitato del Modello sono fissati al **30 settembre 2023<sup>1</sup>**.

Gli eredi di soggetti deceduti possono utilizzare il modello 730 per le persone decedute nel 2022 o entro il 30 settembre 2023.

Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2023, la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2022 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.

---

<sup>1</sup> Il 30 settembre 2023 cade di sabato, per cui la scadenza definitiva sarà il 2 ottobre 2023.

## Modello 730 precompilato

A partire dal **30 aprile 2023**, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato.

In particolare, il modello 730 precompilato viene reso disponibile per i lavoratori dipendenti e i pensionati che:

- hanno presentato il modello 730/2022 per i redditi dell'anno 2021;
- e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2023 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2022.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2023, che per l'anno 2021 hanno presentato il modello Redditi Persone Fisiche 2022 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2022.

La dichiarazione precompilata **non viene invece predisposta** se, con riferimento all'anno d'imposta precedente (2021), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973).

Non verrà predisposto il modello precompilato nemmeno per i contribuenti che nel 2021 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita IVA (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia Entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l'istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di

recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di "sistemazione a verde", quota detraibile del "Bonus vacanze";

- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

**Il modello 730 (precompilato o no) può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito (2022):**

- redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2022.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta.

## Le novità del modello 730/2023

Le principali novità contenute nel modello 730/2023 sono le seguenti:

- **Modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote:** sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente:** è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione:** è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi:** è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
- **Modifica alla disciplina del trattamento integrativo:** il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda;
- **Eliminazione delle barriere architettoniche:** dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;
- **Detrazione per canoni di locazione ai giovani:** ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
- **Credito d'imposta social bonus:** per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
- **Credito d'imposta per attività fisica adattata:** è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15

marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;

- **Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili:** è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- **Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy:** per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
- **Credito d'imposta per bonifica ambientale:** se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;
- **Destinazione dell'otto per mille:** da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra";
- **Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF:** da quest'anno i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.

Ricordiamo inoltre le **principali detrazioni** di cui potrà usufruire il contribuente nella dichiarazione dei redditi Mod. 730/2023:

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;

- **Detrazione per figli a carico**, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano **solo per i figli con 21 anni o più**. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta. Chi presta l'assistenza fiscale determinerà l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l'ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli. Per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall'assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più. Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico. Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico;
- **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese funebri** nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
- **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
- **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;

- **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro;
- **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
- **Detrazione delle spese per la frequenza della scuola dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;

- **Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- **Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

**ATTENZIONE:** Si ricorda che **le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile**, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Le “**detrazioni**” Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Le “**deduzioni**” vanno invece a ridurre l'imponibile assoggettato a tassazione.

Tra le principali **deduzioni** ricordiamo:

- i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico), i **contributi versati per il riscatto degli anni di università**, quelli versati per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**, quelli versati al **fondo dalle casalinghe**;
- i **contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita)** per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l'**assegno periodico corrisposto al coniuge** a seguito di **separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi** di minori stranieri;
- i **contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

**ATTENZIONE:** anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi legati al modello Redditi Persone Fisiche 2023 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all'estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di:

- contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su **immobili situati all'estero** e che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE);
- contribuenti che hanno detenuto **investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria** o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari.

ATTENZIONE: i fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello 730.

Vi invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.

### Modello 730/2023 – Riepilogo Scadenze

| Scadenza                             | Contribuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entro il 16 marzo 2023               | Riceve dal Sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (CU 2023).                                                                                                                                                                                                             |
| Entro il <u>31 maggio 2023</u>       | Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del modello 730/2023.                                                                                                                                                                                                                           |
| A decorrere dal 30 aprile 2023       | Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.                                                                                                                                                                                                               |
| Entro il 30 settembre 2023           | Comunica al Sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.                                                                                                                               |
| Entro il 2 gennaio 2024 <sup>2</sup> | Può presentare il modello 730/2023 con sanzioni al fine di evitarne l'omissione.                                                                                                                                                                                                                                      |
| A novembre 2023                      | Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo o unico acconto per l'IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. |

Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Scapuzzi Rusciano  
professionisti associati

All.ti:

- Check List e consegna documenti
- Autocertificazione detrazioni

<sup>2</sup> I 90 giorni vengono calcolati dal 2 ottobre 2023 in quanto il 30 settembre cade di sabato. La prima data sarebbe il 31 dicembre 2023 che è domenica e il 1° gennaio 2024 è festivo.